



Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo_comune_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

Prot. n. 11081 del 30 APR. 2024

ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 30/04/24

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi agricoli - anno 2024.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosivi nelle fabbriche o depositi di materie esplosive ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosivi.

VISTE le direttive emanate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia riguardante la L. R. 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla L. R. 14-aprile 2006, n. 14;

VISTO Legge 21/11/2000 n° 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n° 689;

VISTI gli artt. 17 e 57 del T.U. della legge di P. S. 18 giugno 1931 n° 773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27 Dicembre 1941, n° 1570;

VISTO il regolamento delle modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con delibera di C.C. n. 88 del 25/09/2008;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs n. 91/2014 che aggiunge il comma 6bis all'art. 256 bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, con il seguente testo: Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

Visto il D. A. n. 114/GAB del 15.03.2024 dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, con cui è stato decretato "La stagione antincendio boschivo per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre";

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2024, quanto di seguito elencato:

1) A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e lungo le trazzere del Comune, di tenere le loro terre sgombrare di ammassi di cereali, erbe e foglie secche o di altre materie combustibili fino a 20 metri dal ciglio stradale.

2) A tutti i proprietari o conduttori di fondi, in applicazione del D.Lgs n. 91/2014, art. 14, c. 8 lett. b) che aggiunge il comma 6bis all'art. 256 bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, che è vietata l'assoluta combustione sul campo dei residui vegetali configurando il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 C.1 del D.Lgs 152/06;

3) Che eventuali ammassi di cereali pronti alla trebbiatura o dei cumuli tagliati dovranno avvenire a non meno di 50 metri dalle strade e trazzere delle case coloniche. I depositi e mucchi dovranno essere ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro con l'avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombrato di restoppie o d'altra erba secca. Nelle aie e nei pressi dei depositi di prodotti è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.

4) è assolutamente proibito in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio d'aerostati e l'accensione dei fuochi d'artificio nei boschi, ad un distanza di 500 metri da quella dei campi ove siano presenti covoni o messi nel perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o materie esplodenti ed infiammabili.

5) durante le stagioni estive ed autunnali è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori degli spiazzi e dalle vie a fondo battuto.

6) Chiunque abbia accesso al fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra (punto n. 4) dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi d'arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente, con il numero di persone occorrenti, fino a quando il fuoco non sia spento.

7) Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che badino a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.

8) ai sensi dell'art. 14, c. 8 lette. b) il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree oggetto degli stessi sfalci, potature o ripuliture, nei periodi residui e diversi di quelli indicati al punto 2) da eseguirsi:

a) Dal 1° gennaio al 14 maggio dalle ore 7.00 alle ore 10.00;

b) Dal 1 novembre al 31 dicembre, nelle ore diurne.

9) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad attivare le trebbie, hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

10) Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette.

11) I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura od altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie e possibilmente vicino ai corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In loro è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.

12) Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno puniti a termini dell'art.17 della legge di PS, artt. 423, 423bis e 449 c.p., L.R. n.16/1996.

13) I concessionari d'impianti esterni di G.P.L. anche per uso domestico, hanno l'obbligo di tenere sgombre e prive di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio, l'area circostante, il serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5,00; ove tale distanza non possa essere rispettata, i proprietari hanno l'obbligo di costruire intorno al serbatoio un muretto alto cm. 50.

14) Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 51,65 (cinquantuno e sessantacinque) ad € 258,23 (duecentocinquanteotto e ventitre) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma 3, della L.R. 16/96, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

15) Nel caso di mancato diserbo nelle aree adibite ad orto del centro abitato e nelle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 168,00 a euro 674 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della stradale e nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinante anche solo potenzialmente l'innesto di incendio durante dalla data di emissione della presente, fino al 31 ottobre 2024, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1032,00 e non superiore a € 10.329;

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione, ai numeri seguenti:

115 – VIGILI DEL FUOCO

1515 – SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO CORPO FORESTALE

0935/691020 - DISTACCAMENTO FORESTALE AGIRA

0935/692477/961237/961238 - POLIZIA MUNICIPALE – C.O.C. 0935/1815616

LA POLIZIA MUNICIPALE, GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, DEL CORPO FORESTALE ED I VIGILI DEL FUOCO SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Dalla residenza Comunale lì,

30 APR. 2024

IL SINDACO

On.le Avv. Maria Gaetana Greco

